

Proc. n° 595 del 13.02.2018

REGISTRO
CONVENZIONI
MARE of
N.2 del 26/05/16



LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO "T. GULLÌ"

Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale - Linguistico

www.magistralegulli.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it

Corso Vittorio Emanuele, 69 - 89125 Reggio Calabria Tel. 0965499424 Fax 0965499423

Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco UF9IYV

Prot. n. 943/C12

Reggio Cal., 05.02.2018

Alternanza Scuola-Lavoro. Stage in azienda

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA

E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

L'Istituto superiore Liceo delle Scienze Umane e Linguistico "Tommaso Gullì" con sede in Reggio Calabria, Corso Vittorio Emanuele, 69 - C. F. **80009130800** - Tel. 0965499424 - Fax 0965499423, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico dott. Prof. Alessandro De Santi, nato a Reggio Calabria il 30/08/1953, codice fiscale DSNLSN53M30H224M

E

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - MiBACT - con sede legale in Piazza Giuseppe De Nava n.26 - codice fiscale 92094410807 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dott. Carmelo MALACRINO, nato a Catanzaro il 30/05/1971, codice fiscale MLCCML71E30C352L, in qualità di Direttore del Museo

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;



- VISTA** la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 24/10/2016 con la quale è elaborato il PTOF per l'a.s. 2016/17, confermato per l'anno scolastico 2017/2018 con delibera n. 1 del 4 settembre 2017.
- VISTA** la delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 28/10/2016 con la quale è stato approvato il PTOF. per l'a.s. 2016/17, confermato per l'anno scolastico 2017/2018 con delibera n. 1 del 5 settembre 2017.
- VISTO** l'art. 25 del d.lgs. 165/2001
- VISTO** l'art. 4 della legge n. 53 del 28/03/2003 – norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale – che introduce nel nostro ordinamento scolastico l'Alternanza scuola-lavoro
- VISTO** il D. Lgs. Del 15 aprile del 2005 n. 77- norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro
- VISTO** il D.M. del 26 giugno 2000 n. 234- norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la L. n. 196 del 1997 relativa ai tirocini formativi e di orientamento ed il D.M. 25 marzo 1998 n. 145
- VISTO** il D.M. del 13 giugno 2006 n. 47- flessibilità del monte ore curriculare per alternanza scuola-lavoro con una quota massima del 20%
- VISTO** il Comma 622 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296- elevazione dell'età per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni
- VISTI** l'Art.7 comma O e l'Art.28 della Legge 107/2015, in merito alla promozione di tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture alunni in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Tommaso Gullì” impegnandosi a collaborare per progettare e realizzare azioni di orientamento e formazione.



Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.



2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

- 1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti**



assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno


Art. 7

2. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Reggio Cal., 05.02.2018

Il Rappresentante Legale dell'Azienda Ospitante



Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Alessandro De Santi

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e seguenti del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente letto e specificamente approvato tutti gli articoli della presente convenzione